

MASCHERINE

Dal 1^a maggio al 15 giugno rimane l'obbligo di indossare le mascherine Ffp2 per:

- aeromobili adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone;
- navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale;
- treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo interregionale, Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità;
- autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti;
- autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente;
- mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale o regionale;
- mezzi di trasporto scolastico dedicato agli studenti di scuola primaria, secondaria di primo grado e di secondo grado;
- spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati, eventi e competizioni sportive che si svolgono al chiuso.

È **obbligatorio** indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche per i lavoratori, gli utenti e i visitatori delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali, incluse le strutture di ospitalità e lungodegenza, le residenze sanitarie assistite (RSA), gli hospice, le strutture riabilitative, le strutture residenziali per anziani, anche non autosufficienti.

È inoltre **raccomandato** indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie in tutti i luoghi al chiuso pubblici o aperti al pubblico.

CERTIFICAZIONI VERDI / "GREEN PASS" / GREEN PASS RAFFORZATO

GREEN PASS RINFORZATO

Accesso al luogo di lavoro per:

- personale sanitario;
- operatori d'interesse sanitario;
- personale che svolge a qualsiasi titolo la propria attività nelle strutture e attività sanitarie e socio-sanitarie, ad esclusione di quello che svolge attività lavorativa con contratti esterni;
- lavoratori impiegati in strutture residenziali e socio-assistenziali

Tutte le informazioni sulle certificazioni sul sito www.dgc.gov.it

IN CASO DI POSITIVITÀ O CONTATTO CON POSITIVO

Resta l'obbligo di **isolamento di 7 giorni** per i **positivi vaccinati**, di **10 giorni** per i **non vaccinati**, al termine del quale servirà un tampone rapido o molecolare negativo.

In caso di **contatto con un positivo** rimane l'obbligo di **autosorveglianza** con mascherina Ffp2 **per 10 giorni** seguiti da **test solo se sintomatici**.

SCUOLE

Nelle scuole di ogni ordine e grado (dai 6 anni in su), **rimane l'obbligo di indossare le mascherine**, ma basteranno le **chirurgiche**.

Tornano le gite, le uscite didattiche e le manifestazioni sportive scolastiche.

In presenza di **almeno quattro casi** di positività tra le alunne e gli alunni nella stessa sezione/gruppo classe, **le attività proseguono in presenza** e per docenti ed educatori **ma con utilizzo delle mascherine Ffp2 per dieci giorni** dall'ultimo contatto con il soggetto positivo (solo da 6 anni in su).

La **Dad** potrà essere attivata solo **per gli studenti con positività certificata dal medico**, previa richiesta della famiglia o dello stesso alunno, se maggiorenne. I positivi saranno riammessi dopo isolamento e tampone.

Per i **sintomatici** sarà necessario un test antigenico (anche autotesting) o molecolare che escluda l'infezione.

LAVORO

La sospensione dall'incarico e dallo stipendio resterà attiva fino al 31 dicembre per gli esercenti delle **professioni sanitarie** (medici, infermieri e altri professionisti sanitari), per gli **operatori di interesse sanitario** (tra cui gli OSS) e per il **personale** che presta la propria attività lavorativa **nelle aziende sanitarie**, per i quali rimane in vigore per tutto il 2022 l'obbligo vaccinale. Analoga misura è prevista per chi svolge la propria attività lavorativa nelle RSA.

Obbligo vaccinale prorogato fino al **15 giugno** per le forze dell'ordine e il personale docente ed educativo. Questi ultimi, se non vaccinati, potranno lavorare svolgendo attività di supporto alla didattica senza contatto con gli alunni.

ACCESSO DEI VISITATORI ALLE STRUTTURE OSPEDALIERE

L'accesso di visitatori alle **strutture di degenza ospedaliera** è consentito, ma viene **prorogato sino al 31 dicembre 2022 l'obbligo di possesso di certificazione verde Covid-19** rilasciata a seguito della somministrazione della dose di richiamo, oppure a seguito del completamento ciclo vaccinale primario/avvenuta guarigione unitamente a un test antigenico o molecolare negativo nelle 48 ore precedenti.

Vengono **inoltre** prorogate sino al **31 dicembre 2022** le “*Disposizioni per l’accesso dei visitatori a strutture residenziali, socio-assistenziali, socio-sanitarie e hospice*” (decreto-legge 24/2022 – art. 7, comma 2, lettera a) – che proroga le disposizioni dell’art. 1/*bis* del decreto-legge 44/2021), che prevedono:

- **accesso di familiari e visitatori** a strutture di ospitalità e di lungodegenza, residenze sanitarie assistite (RSA), strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, anche non autosufficienti, strutture socio-assistenziali, eccetera, con la garanzia, nel rispetto delle misure indicate dalle specifiche linee guida definite con ordinanza ministeriale cui le strutture sono tenute a conformarsi e a condizione che siano assicurate idonee misure di protezione individuale, della continuità delle visite da parte di familiari con cadenza anche giornaliera, consentendo loro anche di prestare assistenza quotidiana nel caso in cui la persona ospitata sia non autosufficiente;
- **possesso di certificazione verde Covid-19**, con le condizioni precisate nel decreto: certificazione rilasciata a seguito somministrazione dose di richiamo o certificazione verde Covid-19 rilasciata a seguito completamento ciclo vaccinale primario/avvenuta guarigione unitamente a test antigenico rapido o molecolare negativo nelle 48ore precedenti). La responsabilità della verifica è posta in capo ai responsabili delle strutture.

VIAGGI DA E PER L’ESTERO

Dal 1[^] maggio per gli arrivi dai Paesi esteri non sarà più necessario il **passenger locator form**. Il documento era stato introdotto nell’estate del 2021 per regolare le partenze e conteneva tutte le informazioni necessarie per localizzare il viaggiatore in caso di eventuale contagio da Covid durante lo spostamento.

Tutte le informazioni sugli spostamenti da e per l’estero sono sul [sito del Ministero degli Affari esteri](#).